

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA DI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12.

CAPO I : MAMMIFERI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti, ai sensi dell'articolo 4 della Legge.

- a) **Modalità di detenzione:** le specie di piccoli mammiferi che possono essere legittimamente detenute hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, i quali vigilano sul rispetto delle medesime.
- b) **Gabbie:** tutte le gabbie destinate a ospitare questo gruppo di animali non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Le gabbie devono essere poste lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla.
- c) **Recinti:** le specie di grandi dimensioni ospitate in recinti esterni devono poter disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie o dal calore e la rete deve avere una maglia di dimensioni tali da impedire che gli animali rimangano incastrati, impigliati o si feriscano.
- d) **Lettieria:** è fatto divieto di utilizzare la sabbia per gatti come lettiera per le specie di mammiferi non convenzionali.
- e) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia o recinto deve tener conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie; deve essere evitato il sovraffollamento.
- f) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso.
- g) **Illuminazione:** deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo.
- h) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.
- i) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia mammiferi non convenzionali deve avere almeno una gabbia "infermeria" schermata su tre lati e sul tetto, a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di comunità.
- j) **Rilascio in natura di mammiferi diversi da cani e gatti acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura qualsiasi animale d'affezione.

- k) **Commercializzazione di mammiferi diversi dai cani e dai gatti di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono mammiferi diversi dai cani e dai gatti potenzialmente in grado di raggiungere grandi dimensioni (come ad esempio i maialini nani vietnamiti), sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione dei ricoveri, costi di mantenimento e cura).

2. Dimensioni delle gabbie e dei recinti per la detenzione e l'allevamento di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti

- a) Le dimensioni delle gabbie e le prescrizioni relative alla principali specie di mammiferi d'affezione tenuti in cattività sono riportate nella Tabella 1.

Tabella 1: parametri di detenzione mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti

| Specie | Numero esemplari | Superficie base gabbia (cm ²) | Incremento superficie base gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ² /capo) | Altezza minima gabbia (cm) | Temperatura e Umidità ottimale | Prescrizioni minime |
|---------------------------|------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| Furetto | 1-2 | 4.000 (80 x 50 cm) | 20% | 60 | 18-21°C 45-55% | Lettiera di truciolo o materiale idoneo pulito e cambiato almeno 3 volte la settimana. Un nascondiglio buio dove rifugiarsi. |
| Coniglio nano | 1-2 | 4.000 (80 x 50 cm) | 0,25 mq | 60 | 16-21°C 30-70% | Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno, cambiata 2 volte alla settimana. Rami e legnetti per favorire l'usura dei denti. Altezza minima della gabbia 30 cm. |
| Cavia | 1-2 | 3.200 (80 x 50 cm) | - | 40 | 18-24°C 30-70% | Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno o altro materiale adeguato, casetta nido, rami e legnetti da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti. |
| Criceto | 1-2 | 1.500 (50 x 30 cm) | 0,12 mq per ogni coppia | 35 | 18-22°C 30-70% | Lettiera di tutolo di mais, trucioli o altro materiale adeguato da cambiare almeno 2 volte la settimana, ruota, casetta nido. Gabbie con sbarre a orientamento orizzontale. |
| Gerbillo | 1-2 | 1.500 (30 x 50 cm) | 100 cm ² | 30 | 15-25°C circa 50% | Lettiera come criceto, casetta nido. |
| Cincillà | 1 -2 | 4.000 (80 x 40 cm) | - | 60 | 10-20°C circa 50% | Lettiera di fieno in spesso strato, trucioli, casetta nido dove nascondersi. Consigliata gabbia a più piani con sviluppo verticale. |
| Topo domestico | 1-2 | 600 (30 x 20 cm) | 80 cm ² | 30 | 20-24°C 50-60% | Lettiera come criceto, casetta nido o tunnel dove nascondersi. |
| Ratto domestico | 1-2 | 1.200 (40 x 30 cm) | 20% | 30 | 18-27°C 40-70% | Lettiera come criceto, casetta nido o tunnel dove nascondersi. |
| Degu | 1-2 | 4.000 (80 x 50 cm) | 20% | 50 | 22-24°C 40-50% | Lettiera come criceto, disponibilità bagno di sabbia. |
| Scoiattolo striato | 1-2 | 4.000 (80 x 50 cm) | - | 80 | | Lettiera fieno, torba, trucioli, spazio tra le sbarre della gabbia inferiore a cm 2, casetta nido, favorire gabbie a sviluppo verticale. |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----|--|--------------------|---|
| Cane della prateria | 1 | 4.000 (80 x 50 cm) | - | 60 | 20-22° C 30-70% | Lettiera in fieno, trucioli, casetta nido/tunnel dove nascondersi |
| Maialini nani vietnamiti | 1 | Almeno 4 mq | 20% | Abitazioni con giardino in zona agricola : stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico. Abitazione con giardino all'interno di un centro abitato : la detenzione di un maialino nano vietnamita richiede il parere favorevole e preventivo dei Servizi Veterinari competenti per territorio fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico. | | |
| Caprette tibetane | 1 | Almeno 4 mq | 20% | Abitazioni con giardino in zona agricola : stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico. Abitazione con giardino all'interno di un centro abitato : la detenzione di una capretta tibetana richiede il parere favorevole e preventivo dei Servizi Veterinari competenti per territorio fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico. | | |

3. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali**: per quanto riguarda il commercio di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti vale quanto riportato nei punti 1 e 2 ai quali si aggiungono le prescrizioni di cui alle successive lett. b) e c) del presente punto;
- b) **Capienza massima**: nelle attività commerciali la densità di mammiferi non convenzionali diversi dai cani e dai gatti superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal paragrafo 2 può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; le dimensioni delle gabbie da esposizione e la numerosità massima di mammiferi che possono ospitare vanno concordate con i Servizi Veterinari competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio delle autorizzazioni.
- c) **Mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione (maialini nani vietnamiti, caprette tibetane)**: i negozi che intendono commercializzare queste due specie devono essere dotati di spazi esterni contigui all'attività commerciale dove posizionare i recinti di cui al punto 2, Tabella 1.

CAPO II: UCCELLI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esotica e ornamentale)

Gli uccelli hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere profondamente diverse rispetto ai mammiferi e di questi aspetti bisogna tenere conto nella loro detenzione, allevamento e commercializzazione ai fini del mantenimento di un adeguato livello di benessere, nel rispetto della profilassi delle malattie infettive aviari.

- a) **Modalità di detenzione**: le specie di uccelli che possono essere legittimamente detenute hanno caratteristiche biologiche diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta stabulazione e cura. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio i quali vigilano sul rispetto delle medesime.

b) **Gabbie e voliere interne:** la distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata in maniera tale da impedire che gli uccelli rimangano incastrati con la testa; è vietato l'utilizzo di gabbie rotonde.

c) **Posizione delle gabbie:** Le gabbie non devono essere collocate a terra e devono essere posizionate lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla. L'esposizione al sole diretto è concessa a patto che parte della gabbia sia riparata dai raggi solari.

d) **Voliere esterne:** devono essere posizionate in un'area riparata dalle intemperie e schermate su almeno due lati rispetto ai venti prevalenti. I tetti delle voliere esterne devono essere coperti per almeno $\frac{1}{4}$ della loro estensione; la copertura deve essere posta sopra un posatoio o il nido degli animali ospitati. Per voliere esterne di ampie dimensioni, superiori ai 5 metri in lunghezza, sarà sufficiente una copertura adeguata su una parte del tetto (ove in rete). All'interno devono essere sistemati nidi e ripari anche a varie altezze, sufficienti agli uccelli ospitati. La copertura di almeno due delle pareti laterali rispetto ai venti dominanti delle voliere esterne può essere costituita da alberi, cespugli o fronde, ovvero altri materiali idonei a riparare i volatili dalle intemperie.

e) **Rete metallica:** le gabbie e le voliere non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Inoltre, le gabbie devono essere a struttura elettrosaldata e verniciata con prodotti atossici; la rete metallica intrecciata è consentita nelle voliere per uccelli di grosse dimensioni o per animali da cortile.

f) **Posatoi:** la gabbia deve essere dotata di almeno due posatoi in maniera tale che l'animale possa volare da un posatoio all'altro. La distanza minima tra un posatoio e l'altro è fissata in cm 30, i posatoi devono essere ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia e devono essere collocati all'interno della gabbia o della voliera in maniera tale che le deiezioni degli animali non cadano nei beverini dell'acqua o nelle mangiatoie. I posatoi devono avere un diametro proporzionato con le specie cui sono destinati; indicativamente la zampa dell'uccello deve circondare il posatoio per circa $\frac{2}{3}$ del suo diametro;

g) **Fondo:** il materiale posto sul fondo delle gabbie non deve essere polverulento e deve essere cambiato di frequente, giornalmente in caso di gabbie affollate. Tra i materiali suggeriti, si annovera la carta e nelle gabbie di grandi dimensioni o le voliere, la sabbia, il *grit* o altro materiale idoneo. In nessun caso è consentito utilizzare come materiale di fondo per le gabbie e le voliere che ospitano uccelli, la sabbia per gatti: gli uccelli necessitano di poter ingerire sabbia e pietruzze fondamentali alla loro fisiologia digestiva e i conglomeranti presenti nella sabbia per gatti, se ingeriti, risultano tossici per questa classe di animali.

h) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia deve tener conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie;

i) **Coabitazione:** nella stessa gabbia o voliera è consentita la stabulazione solamente di specie compatibili e non reciprocamente aggressive; ad esempio, i canarini non possono essere tenuti assieme ai pappagalli, seppur di piccola taglia; poiché sono comunemente commercializzate specie gregarie o sociali, maschi e femmine, adulti e giovani la scelta degli uccelli appartenenti ad una singola specie che possono condividere lo stesso spazio deve essere valutata di conseguenza;

j) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie aviarie tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso.

k) **Illuminazione:** a tutti gli uccelli deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo.

l) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.

m) **Catene e mezzi di contenzione:** è fatto divieto di tenere qualsiasi tipo di uccello legato con la catena o con altro mezzo di contenzione che impedisca loro il volo libero.

n) **Taglio o rimozione di penne/piume:** è vietato tagliare o rimuovere le penne e le piume degli uccelli, fatto salvo che tali procedure siano eseguite per ragioni sanitarie da parte di un medico veterinario il quale deve certificare per iscritto la tipologia e la motivazione della procedura eseguita.

o) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia volatili deve avere almeno una gabbia "infermeria" schermata su tre lati e sul tetto, a disposizione per ospitare volatili feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di comunità.

p) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle mostre ornitologiche, nei concorsi di uccelli canori, nelle fiere e nei mercati ornitologici:** il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio fornisce indicazioni preventive agli organizzatori delle mostre ornitologiche, dei concorsi di uccelli canori, delle fiere e dei mercati ornitologici, finalizzate al rispetto del benessere animale alla prevenzione della diffusione di malattie infettive aviari come da normativa vigente e provvede altresì, di concerto con gli organi di vigilanza, alla verifica del rispetto delle medesime durante le manifestazioni.

q) **Rilascio in natura di uccelli acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura, uccelli acquistati come animali d'affezione poiché tali soggetti sono di solito incapaci di sopravvivere nell'ambiente naturale e inoltre possono essere causa di gravi squilibri (ecologici, genetici e sanitari) per le popolazioni aviarie autoctone.

r) **Commercializzazione di specie aviari di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono specie aviari in grado di raggiungere grandi dimensioni, superiori a 25 cm di lunghezza testa-coda sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione delle voliere, costi di mantenimento e cura).

2. Dimensioni delle gabbie e delle voliere per la detenzione e l'allevamento di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esclusi i rapaci e uccelli zootecnici allevati a fini ornamentali).

a) Uccelli di taglia piccola (sino a 15 cm di lunghezza testa-coda)

- 1) **Gabbia da riproduzione:** misure minime cm 55x28x 32 di altezza con 2 posatoi, capienza massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- 2) **Gabbia da svezzamento e riposo:** misure minime e posatoi come quelle da riproduzione. Capienza massima 4 soggetti.
- 3) **Voliera:** misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi. Capienza massima 16 soggetti.

b) Uccelli di taglia media (da 16 a 25 cm di lunghezza testa-coda)

- 1) **Gabbia da riproduzione:** misure minime cm 60 x 31 x 35 di altezza con 2 posatoi, capienza massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
 - 2) **Gabbia da svezzamento e riposo:** misure minime e posatoi come quelle da riproduzione, capienza massima 4 soggetti.
 - 3) **Voliera:** misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi, capienza massima 12 soggetti.
- c) **Uccelli di taglia grande (>25 cm di lunghezza testa-coda):** alla luce delle innumerevoli specie tenute in cattività, considerate le diverse esigenze etologiche e di movimento, è difficile fornire delle misure assolute in termini di spazio minimo applicabili a tutte le specie aviari, in quanto la taglia dell'animale non rappresenta di per sé un'informazione sufficiente per determinare le dimensioni minime della gabbia che deve ospitarlo. Ad esempio, a parità di taglia un uccello camminatore preferirà una gabbia a sviluppo verticale rispetto a un uccello volatore che usufruirà maggiormente di una gabbia a sviluppo orizzontale. Inoltre, molte specie aviari come ad esempio i pappagalli sono animali sociali e se tenute come animali da compagnia richiedono interazioni costanti con l'uomo, in particolar modo quando sono allevati individualmente. Pertanto, le dimensioni minime consentite per la detenzione e l'allevamento degli uccelli di taglia grande non sono fornite come delle misure assolute ma si ricavano dal prodotto della misura dell'apertura alare (definita come la distanza tra le due punte delle ali in posizione estesa) per delle costanti come segue:
- 1) **Uno o due soggetti adulti con eventuale prole fino allo svezzamento:**
 - Lunghezza gabbia = 4 volte l'apertura alare
 - Larghezza gabbia = 2 volte l'apertura alare
 - Altezza gabbia = 2 volte l'apertura alare
 - 2) **Pappagalli e uccelli arrampicatori:** le costanti di altezza e lunghezza si invertono e quindi: Lunghezza = 2 volte l'apertura alare; Altezza = 4 volte l'apertura alare; Larghezza invariata.
 - 3) **Soggetti in più e proporzioni diverse delle gabbie:** per ogni soggetto in più le dimensioni devono essere aumentate del 20%. Sono consentite gabbie con proporzioni diverse che garantiscano tuttavia lo stesso spazio interno in termini di volume, nel rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche delle specie da ospitare.
- d) **Pappagalli che escono dalla gabbia:** esclusivamente nell'ipotesi comprovata in cui il detentore faccia uscire quotidianamente per un periodo di almeno 3 ore, anche non consecutive, il pappagallo dalla gabbia, quest'ultima potrà avere dimensioni inferiori rispetto a quanto indicato nel punto 3 lett. a). Una discriminante per l'applicazione della deroga da parte degli organi preposti alla vigilanza sarà data dalla palese domesticità e abitudine al contatto con il detentore di questi pappagalli.
- e) **Uccelli da richiamo:** gli uccelli utilizzati per la caccia al capanno di cui alla L. 157/92 possono essere tenuti in gabbie di cubatura inferiore rispetto alle prescrizioni di cui al punto 2 lett. a), b) e c), nel periodo di utilizzo ai fini venatori. Al termine di tale periodo, gli uccelli dovranno essere trasferiti in gabbie o voliere nel rispetto dei requisiti per la detenzione non commerciale di uccelli previsti da questo regolamento.

3. **Dimensioni delle gabbie e degli ausili utilizzati per il trasporto non commerciale dell'avifauna autoctona o alloctona al seguito del detentore o per motivi sanitari:** in tali occasioni non si applica quanto previsto nel punto 2. Gli uccelli dovranno essere trasportati in contenitori di requisiti tali da garantire il massimo benessere e il minor stress all'animale compatibilmente con lo stato sanitario e le esigenze specie-specifiche del volatile trasportato.

4. **Requisiti per il commercio di uccelli**

- a. **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di uccelli vale quanto riportato nel punto 2 lett. a), b) e c) ai quali si aggiungono le prescrizioni di cui alle successive lettere b), c), d) ed e) del presente punto 4;
- b. **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità degli uccelli superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 2 lett. a), b) e c) può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni;
- c. **Uccelli e pappagalli di taglia grande (> 25 cm di lunghezza testa-coda):** valgono le prescrizioni di cui al dal punto 2 lett. c) . Nel caso specifico di pappagalli domestici di taglia grande, tali animali possono rimanere nell'attività commerciale solamente per il tempo necessario alla loro consegna all'acquirente, quantificabile in 2 giornate lavorative di permanenza nei locali, fatte salve le prescrizioni di cui punto 2 lett. d).
- d. **Rapaci:** la commercializzazione dei rapaci può avvenire nei limiti e in accordo con la legislazione vigente ma tali animali, per motivazioni legate al loro benessere, non possono essere tenuti negli esercizi commerciali.
- e. **Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione:** le attività commerciali che intendono vendere uccelli zootecnici allevati come animali ornamentali o d'affezione devono essere dotate di voliere esterne contigue all'attività commerciale dove ospitare questi uccelli, fatti salvi gli stessi adempimenti normativi previsti per la rivendita di uccelli zootecnici. Nel caso di esercizi commerciali privi di voliere esterne contigue, gli uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione possono rimanere all'interno dell'attività commerciale solamente per il tempo necessario alla loro consegna all'acquirente, quantificabile in 1 giornata lavorativa di permanenza nei locali, in voliere poste a terra e senza fondo grigliato delle dimensioni minime di 1m x 1m, nel rispetto delle specifiche tecniche e prescrizioni generali di cui al punto 1 e fatti salvi gli stessi adempimenti normativi previsti per la rivendita di uccelli zootecnici.

5. **Mostre ornitologiche, Concorsi di uccelli canori, Fiere e mercati ornitologici**

- a) Mostre ornitologiche
 - 1) **Fase pre-mostra e mostra:** limitatamente alla fase pre-mostra (15 giorni antecedenti) e durante il periodo dell'esposizione alle mostre ornitologiche, sono autorizzate gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal punto 2 per consentire l'abituazione degli uccelli e le previste valutazioni della giuria al fine di limitare lo stress nei soggetti esposti, nei limiti e in conformità alle prescrizioni previste dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.) e applicate dalle associazioni di allevatori amatoriali in Italia (Federazione Ornicoltori Italiani – F.O.I. e altre associazioni

ornitologiche amatoriali regolarmente costituite e riconosciute).

- 2) **Identificazione degli uccelli:** tutti gli uccelli esposti devono essere inanellati con anello inamovibile dell'associazione ornitologica di riferimento (F.O.I., altre) o identificati individualmente mediante microchip e/o provvisti di certificazione CITES quando previsto dalla normativa vigente. Nel caso di uccelli appartenenti alla fauna autoctona che rientra tra le specie utilizzate per la caccia al capanno, tutti i soggetti dovranno essere identificati singolarmente mediante anelli inamovibili o a chiusura con linguetta rilasciati dalle Province in cui gli uccelli sono stati catturati ai sensi della L. 157/92 e s.m.i..
 - 3) **Distanza gabbie-pubblico:** il pubblico e i visitatori della mostra non devono poter toccare con le mani le gabbie in esposizione e pertanto saranno presi tutti gli accorgimenti del caso al fine di ridurre questa fonte di stress per gli uccelli mediante l'utilizzo di delimitatori a nastro mobili con piantana che garantiscano il rispetto della distanza tra visitatori e volatili esposti.
 - 4) **Medico Veterinario della mostra:** gli organizzatori di ogni manifestazione o mostra ornitologica dovranno indicare al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio, il nome di un medico veterinario di riferimento della manifestazione o mostra, il quale interverrà a richiesta degli organizzatori in caso di volatili ammalati o feriti.
 - 5) **Profilassi malattie infettive e benessere:** i volatili che durante la mostra manifestino sintomi di sofferenza, malessere o comportamenti anomali devono essere allontanati dalla zona mostra aperta al pubblico, trasferiti in una gabbia infermeria posta in un ambiente chiuso e visitati dal veterinario della mostra per le opportune cure del caso.
- b) Concorsi di uccelli canori
- 1) **Requisiti:** valgono i requisiti delle mostre ornitologiche.
 - 2) **Delimitatori a nastro:** se le gabbie con gli uccelli canori sono appese agli alberi, la giuria della mostra a sua discrezione, può decidere di non installare delimitatori a nastro mobile con piantana.
- c) Fiere e mercati ornitologici
- 1) **Requisiti:** valgono le indicazioni previste per la commercializzazione degli uccelli. In particolare, devono essere evitati i problemi di sovraffollamento.
 - 2) **Gabbie "da richiamo" o "caccia al capanno":** è fatto divieto assoluto di mantenere gli uccelli in gabbie di cubatura inferiore rispetto a quanto previsto dal punto 2.
 - 3) **Posizione delle gabbie:** non possono essere appoggiate a livello del terreno ma devono essere posizionate ad almeno 50 cm da terra (questa prescrizione non vale per gli uccelli zootecnici commercializzati come animali d'affezione).
 - 4) **Delimitazione e accesso:** l'area deputata allo svolgimento della mostra ornitologica deve essere perimetrata e l'ingresso

deve essere controllato anche se la manifestazione non prevede un biglietto di ingresso.

- 5) **Ingresso di cani:** è fatto divieto di introdurre cani all'interno del perimetro della mostra ornitologica.
- 6) **Vendita di uccelli zootecnici:** ai fini della profilassi delle malattie infettive la vendita di uccelli zootecnici deve avvenire in un'area separata rispetto alla zona dove si tiene la mostra ornitologica; la scelta dell'area è concordata di concerto con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio. Non si applicano le prescrizioni di cui al punto lett. e), fatti salvi gli stessi adempimenti relativi al trasporto, alla densità e al benessere dei soggetti previsti dalla normativa vigente per gli uccelli zootecnici.

CAPO III: RETTILI E ANFIBI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di rettili e anfibi tenuti come animali d'affezione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge.

a) **Modalità di detenzione:** le specie di rettili e anfibi che possono essere legittimamente e legalmente detenute, hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio i quali vigilano sul rispetto delle medesime.

- 1) **Terrari e terracquari:** non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere spigoli/superfici che possano provocare lesioni agli animali che ospitano. Per i rettili palustri e gli anfibi, il terracquario deve essere dotato di un settore con acqua e un altro con lettiera asciutta affinché gli animali non siano costretti a nuotare continuamente. Inoltre, il terracquario deve avere un contenitore o una sezione all'interno della quale gli animali possono immergersi completamente nell'acqua che va mantenuta pulita con l'ausilio di un filtro o di cambi frequenti al fine di allontanare le deiezioni.
- 2) **Temperatura e umidità:** deve essere presente un idoneo sistema di riscaldamento e di ricambio d'aria che permetta di creare condizioni di temperatura diversificate per consentire un'adeguata termoregolazione. Nel caso di terracquari deve essere presente anche un impianto di riscaldamento e filtraggio dell'acqua. Per le specie desertiche il tasso di umidità può essere inferiore al 40% mentre per quelle palustri o acquatiche l'intervallo di riferimento va dal 50 al 90%. La temperatura varia a seconda della specie dai 20 ai 30°C o più, con una variazione legata al ritmo notte-giorno.
- 3) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni terrario deve tenere conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie;

- 4) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità e le mangiatoie, quando presenti, devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavate e disinfettate spesso.
- 5) **Illuminazione:** deve essere garantito un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per rettili e anfibi.
- 6) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.
- 7) **Dimensioni dei terrari:** le dimensioni dei terrari devono consentire movimenti agevoli degli animali in relazione alla propria andatura e devono permettere un'agevole inversione del senso di marcia. A seconda che debbano ospitare specie terricole o arboricole i terrari avranno uno sviluppo orizzontale o verticale. Per rettili e anfibi di piccole dimensioni, la capacità minima del contenitore che li ospita non deve essere inferiore a 60 x 40 x 35 cm di altezza (60 cm di altezza nel caso di specie arboricole). Si riportano in Tabella 1 le indicazioni relative alle dimensioni minime dei terrari o terracquari per i principali gruppi di rettili e anfibi tenuti come animali d'affezione.
- 8) **Dimensioni degli acquari per tartarughe palustri o d'acqua dolce:** questi rettili hanno bisogno di molto spazio e l'acquario, anche per i soggetti di piccolissima taglia, non deve essere inferiore a cm 60 x 40 x 25 cm di altezza, profondità dell'acqua di almeno 5 cm con piattaforma asciutta, sulla quale le tartarughe possano sostare al di fuori dell'acqua.
- 9) **Arricchimento ambientale:** tutte le specie di rettili al fine di mantenere un adeguato standard di benessere richiedono che il terrario sia dotato di arricchimenti ambientali consono con le necessità fisiologiche ed etologiche di ogni specie come ad esempio rami, piattaforme sopraelevate, substrato idoneo per la lettiera, etc.
- 10) **Rilascio in natura di rettili e anfibi acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti, esemplari di rettili e anfibi acquistati come animali d'affezione, con particolare riferimento alle tartarughe palustri e d'acqua dolce e ai serpenti.

Tabella 1: dimensioni dei terrari/acquari per i rettili d'affezione più comunemente tenuti in cattività (valori di riferimento minimi per 1-2 esemplari)

| Specie | Lunghezza | Larghezza | Altezza minima ricovero (cm) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Tartarughe terrestri (testuggini) | 4xLA* | 3xLA | 2xLA |
| Tartarughe palustri e d'acqua dolce | 4xLA | 3xLA | 3xLA |
| Iguana dai tubercoli o verde | 1,5xLA | 1xLA | 1,5xLA |

| | | | |
|---|---------|---------|--|
| Sauri | 1,5xLA | 1,5xLA | 2xLA |
| Serpenti (fino a 2 metri di lunghezza)** | 0,66xLA | 0,33xLA | 0,33xLA (0,66xLA per le specie arboricole) |

Note

*LA=lunghezza dell'animale più grande espressa in cm (dalla testa alla coda inclusa, per le tartarughe vale la lunghezza del carapace);

**Serpenti di dimensioni superiori ai 2 metri: le costanti lunghezza e larghezza vanno duplicate; di solito vengono stabulati in stanze appositamente arredate.

2. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di rettili d'affezione vale quanto riportato nel punto 1 al quale si aggiungono le seguenti lettere b), c) e d) del presente punto 2;
- b) **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità di rettili superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 1 può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; le dimensioni dei terrari e degli acquari da esposizione e la numerosità massima di rettili che possono ospitare vanno concordate con i Servizi Veterinari competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione per la commercializzazione di animali.
- c) **Rettili di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono rettili potenzialmente in grado di raggiungere dimensioni superiori ai 30 cm, sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione dei ricoveri e costi di mantenimento e cura).
- d) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia rettili deve avere almeno 1 terrario "infermeria", a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dai terrari o dagli acquari di comunità.

CAPO IV: PESCI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di pesci d'acquario, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 20/2012

- a) **Modalità di detenzione:** le specie di pesci di acqua dolce o marina che possono essere legittimamente detenute hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, i quali vigilano sul rispetto delle medesime.
- b) **Caratteristiche degli acquari:** la corretta detenzione in cattività dei pesci è correlata a idoneo volume d'acqua, caratteristiche fisico-chimiche, temperatura, ossigenazione, illuminazione e filtraggio dell'acquario che li ospita. Tali parametri devono essere garantiti e conformi alle esigenze delle diverse specie di pesci: devono essere presenti un impianto di riscaldamento e di filtraggio dell'acqua mentre l'illuminazione deve essere garantita con un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche delle specie con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per acquari.
- c) **Dimensioni degli acquari:** i pesci ospitati devono potersi muovere agevolmente nella vasca e si utilizza la seguente regola generale per il

calcolo della densità di popolazione massima per una vasca: per ogni pesce di lunghezza < a 5 cm 1 litro di acqua per cm; per ogni pesce superiore ai 5 cm di lunghezza 2 litri di acqua per cm. La lunghezza è calcolata in base alla distanza bocca/estremità della coda; in ogni caso, a prescindere dal numero e dalle dimensioni dei pesci ospitati l'acquario non dovrà mai avere un volume inferiore ai 20 litri d'acqua.

- d) **Forma degli acquari:** è vietato l'utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi acquari per pesci combattenti ("bettiere"). I pesci rossi (*Carassius auratus*) e i pesci combattenti (*Betta splendens*) hanno le stesse esigenze fisiologiche ed eco-etologiche delle altre specie di pesci e non possono essere confinati in acquari che non rispettano le dimensioni di cui al punto 1 lett. c).
- e) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni acquario deve tenere conto non solo delle dimensioni del pesce ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie. Le specie sociali devono essere stabulate in gruppo mentre quelle solitarie e territoriali devono essere ospitate in coppia o individualmente a seconda delle necessità.
- f) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, dovrà essere somministrata con regolarità senza eccessi che potrebbero inquinare l'acqua e danneggiare la salute dei pesci.
- g) **Rilascio in natura di pesci d'acquario:** è vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti, esemplari di pesci acquistati come animali d'acquario.
- h) **Commercializzazione di pesci di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono pesci potenzialmente in grado di raggiungere grandi dimensioni, superiori ai 30 cm di lunghezza testa-coda, sono tenuti ad informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione degli acquari, costi di mantenimento e cura).

2. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di pesci d'acquario vale quanto riportato nel punto 1 al quale si aggiungono le seguenti indicazioni:
- b) **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità di pesci superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 1 può essere accettata in funzione dell'adeguatezza degli impianti di filtrazione e ossigenazione. Le dimensioni degli acquari da esposizione e la numerosità massima di pesci che possono ospitare vanno concordate con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione per la commercializzazione di animali.
- c) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia pesci deve avere almeno un acquario da quarantena, a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dagli acquari di comunità.
- d) **Manifestazioni, fiere e mercati:** è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente pesci in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle fiere e nei mercati in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
- e) **Trasporto e procedure d'importazione di pesci d'acquario:** si rimanda ai Reg. C.E. 1/2005, CE n. 1251/2008, alla nota del Ministero della Salute n 19383 del 18/05/06, "Protezione degli animali durante il trasporto (D.L.vo

30 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche) – Chiarimenti circa le modalità di trasporto dei pesci d'acquario.

CAPO V: EQUIDI

Specifiche tecniche per la tutela e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) che recepiscono integralmente il Codice per la Tutela e la gestione degli equidi predisposto dal Ministero della Salute.

1.1. Detenzione degli equidi

a) Alimentazione e stato di nutrizione

La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico.

Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua.

Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi, etc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta, anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie.

I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati.

Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell'equide con ulteriori alimenti.

Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.

Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.

Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione.

Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.

Di seguito le tabelle indicative per la valutazione dello stato nutrizionale degli equidi.

- Metodo per valutare la condizione corporea di un cavallo (Body Condition Score)

0. sottopeso, cachettico

1. molto magro

2. magro

3. in forma

4. grasso

5. obeso

(basato sul metodo Carroll & Huntington) – Copyright NEWC Aprile 2003

Per ottenere il punteggio, in primo luogo assegnare il punteggio alla zona pelvica poi arrotondare di mezzo punto se differisce di un punto o più rispetto a schiena o collo

| | PELVI | SCHIENA E COSTOLE | COLLO |
|---------------------------------|---|--|--|
| 1. sottopeso, cachettico | Spigoloso, pelle tesa. Posteriore molto incavato. Profonda cavità sotto la coda | Pelle tesa sulle costole. Linea dorsale acuta e molto prominente. | Collo da pecora pronunciato. Stretto e debole alla base. |
| 2. molto magro | Pelvi e groppa prominenti. Posteriore incavato ma la pelle non è tesa. Profonda cavità sotto la coda | Costole facilmente visibili. Linea dorsale prominente con pelle infossata su entrambi i lati. | Collo da pecora, base stretta e debole. |
| 3. magro | Posteriore piatto su entrambi i lati della linea dorsale. Groppa ben definita, qualche carnosità. Piccola cavità sotto la coda. | Costole appena visibili. La linea dorsale è coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate. | Sottile ma solido |
| 4. in forma | Carnose e rotondeggianti. Non c'è formazione di pliche. Pelvi facilmente apprezzabili. | Costole appena ricoperte e facilmente apprezzabili. Non c'è formazione di pliche lungo la schiena. La linea dorsale è ben coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate | Non c'è accumulo adiposo sotto la criniera (eccetto che per gli stalloni) collo solido |
| 5. grasso | Pliche alla radice della coda. Pelvi coperte di grasso, occorre premere notevolmente per apprezzare. | Costole ben ricoperte - occorre premere per apprezzarle | Leggero accumulo adiposo sotto la criniera. Ampio e solido |
| 6. obeso | Marcata pliche alla base della coda. Pelle distesa. Pelvi coperte, non possono essere apprezzate. | Costole nascoste, non possono essere apprezzate. Marcata formazione di pliche lungo la schiena. Schiena ampia e piatta. | Marcato accumulo adiposo sotto la criniera molto ampio e solido. Plica di adipe. |

- Metodo per valutare la condizione corporea di un asino (Body Condition Score)

1. sottopeso, cachettico
2. moderatamente magro
3. ideale
4. grasso
5. obeso

I depositi di adipe possono essere distribuiti in modo disomogeneo specialmente sul collo e nei posteriori. Alcuni depositi di adipe resistente possono essere conservati nell'evenienza di perdita ponderale e/o possono calcificarsi (indurimento). Un'attenta valutazione di tutte le aree deve essere effettuata, valutazioni che andranno combinate per avere il punteggio totale. Mezzo punto può essere assegnato quando gli asini cadono a metà dei punteggi. La valutazione può essere difficile nel caso di asini anziani in ragione della loro mancanza di massa muscolare e di tono che dà l'apparenza di magrezza dorsale con area ventrale della regione addominale pendente benché la condizione d'insieme può essere moderata.

| | COLLO/ SPALLE | GARRESE | COSTOLE/ ADDOME | SCHIENA/ LOMBI | QUARTI POSTERIORI |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. | Collo sottile con | Linea | Le costole possono | Linea dorsale | Articolazione |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| sottopeso cachettico | strutture ossee facilmente apprezzabili Il collo si inserisce nella spalla in modo brusco. Strutture ossee della spalla facilmente apprezzabili, spigolose | dorsale del garrese prominente e facilmente apprezzabile | essere visibili a distanza e facilmente apprezzabili. Addome retratto. | prominente e processi trasversi facilmente apprezzabili | delle anche visibili e facilmente apprezzabili (garretto e ileo ed ischio). marcata atrofia muscolare. Può esservi cavità sotto la coda |
| 2. moderatamente magro | Lieve sviluppo muscolare sulle strutture ossee. Piccolo gradino nell'inserzione del collo sulla spalla | Linea del garrese leggermente e ricoperta. I processi spinosi sono apprezzabili ma non prominenti | Costole non visibili ma facilmente apprezzabili | Processi spinosi in area dorsale e trasversi apprezzabili con lieve pressione. Lieve sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana | Scarsa trofia muscolare nel treno posteriore, ossa iliaco e ischio apprezzabili facilmente |
| 3. ideale | Buon sviluppo muscolare, le ossa sono apprezzabili sotto un leggero strato muscolare/ adiposo. Il collo si inserisce in modo fluido sulla spalla che appare rotondeggiante | Buona copertura di muscolo/adiposo sui processi spinosi dorsali, il garrese si inserisce uniformemente nella schiena | Costole ricoperte da un sottile strato adiposo/muscolare, le costole possono essere apprezzate con una leggera pressione. Addome solido con un buon tono muscolare e profilo piatto. | Non sono apprezzabili i processi spinosi in area dorsale e trasversi. È buono lo sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana | Buona trofia muscolare del treno posteriore, ossa iliaco e ischio rotondeggianti in apparenza, possono essere apprezzabili con una lieve pressione. |
| 4. grasso | Collo spesso, accumulo adiposo sotto la criniera duro, spalla coperta da uno strato adiposo uniforme | Ampio garrese, le ossa possono essere apprezzate tramite una pressione decisa | Costole in area dorsale apprezzabili solo tramite una pressione decisa, costole dell'area ventrale possono essere apprezzate più facilmente. Accumulo adiposo in area addominale. | Solo tramite una pressione decisa possono essere apprezzati i processi spinosi in area dorsale e trasversi. Leggera piega lungo la linea mediana | Treno posteriore rotondeggiante, le ossa possono essere apprezzate solo tramite una pressione decisa. Depositi adiposi uniformemente e distribuiti |
| 5. obeso | Collo spesso, prominente accumulo adiposo sotto la criniera che può ripiegarsi su un lato. Spalla rotondeggiante e prominente di grasso. | Garrese ampio, ossa non più palpabili | Ampi depositi di grasso spesso diffusi coprono le aree dorsale e anche ventrale delle costole. Costole non palpabili. Addome pendente in larghezza e verso il basso | Ampia schiena, non è possibile palpare i processi spinosi o trasversi. Profonda piega lungo la linea mediana con depositi adiposi prominenti su entrambi i lati | Non sono palpabili le ossa iliaco e ischio, depositi adiposi possono pendere su ambedue i lati dell'attaccatura della coda, l'adipe è spesso diffuso e prominente. |

b) **Acqua**

Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi

detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

c) **Gestione e cura**

Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno.

Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell'animale. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

- a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia. Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è indispensabile separare i soggetti incompatibili.

Va garantita la libertà di movimento propria dell'animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all'equide inutili sofferenze o lesioni. Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico. La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto consigliabile che gli equidi siano scuderizzati in box. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

d) **Impianti per la detenzione degli equidi**

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

1) Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività. Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza

degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.

2) Spazi per la stabulazione dei cavalli

Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di mt. 1,20. Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di mt. 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto del cavallo. Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

3) Pavimentazione

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

4) Porte di accesso

Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a mt 3, di dimensioni non inferiori a mt 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigolo stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un'altezza tale che il cavallo o il pony possa agevolmente guardare all'esterno. Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza. Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box. È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

5) Copertura

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt 3.

6) Finestre

Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

7) Ventilazione

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.

8) Temperatura

Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 35°C ed in situazioni metereologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.

9) Rumore

Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato

10) Illuminazione e impianti elettrici

Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione. Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.

11) Impianti tecnici

Sono compresi tra gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, gli impianti di allarme e rilevazione antincendio, l'impianto idrico e l'impianto antincendio e di videosorveglianza. Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa di legge.

12) Dimensione dei box

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Le misure minime sono le seguenti:

- cavalli 3,00m x 3,00m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)

- pony 2,80m x 2,80m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia) Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m. I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

13) Dimensione dei box

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

e) Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione provvisori

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi che devono comunque essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza. Gli impianti dovrebbero avere caratteristiche di facile e veloce montaggio e smontaggio utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l'incolumità per persone e animali.

1) Coperture dei box

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti e di adeguate pendenze, sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box. Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, polycarbonato, vetro e simili. Le coperture vanno debitamente ancorate alla struttura portante e andrebbero coibentate con materiale isolante atossico e privo di sostanze dannose per l'ambiente. In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (il corridoio non potrà avere larghezza inferiore a mt. 3,00 ed altezza inferiore a mt. 2,80), detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione. I box affacciati all'esterno dovranno avere uno

sporto di copertura non inferiore a mt. 1,20 ed altezza da terra non inferiore a mt. 2,80 (misura sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box.

2) Pareti di tamponamento

Devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale adeguatamente resistente alle intemperie e alle condizioni atmosferiche. Dovrebbero avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore delle pareti e comunque per un'altezza non inferiore a mt. 1,20. Per la parte superiore a mt. 1,20 si rimanda a quanto indicato per le strutture permanenti. Dovrebbero, inoltre, avere caratteristiche di impermeabilità, essere lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a mt. 2,80. All'interno dei box e comunque in ogni locale non dovrebbero essere presenti superfici sporgenti ad eccezione di mangiatoie e beverini. Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, etc, non dovrebbero essere posizionati in luoghi accessibili dal cavallo.

3) Porte

Le porte di accesso dovrebbero avere dimensioni non inferiori a mt. 1,20 di larghezza e a mt. 2,80 di altezza, aprirsi o scorrere sempre verso l'esterno. E' auspicabile garantire la possibilità di affaccio all'esterno all'animale scuderizzato.

4) Pavimentazioni

I box dovrebbero essere realizzati ed installati su superfici stabili. Le pavimentazioni dovrebbero avere adeguate pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi. Non è consigliabile l'allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.

5) Ubicazione dei box

I box dovrebbero essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati rispetto al terreno circostante in modo da evitare in caso di pioggia l'allagamento, anche parziale, delle lettiere. Dovrebbero essere posizionati preferibilmente in aree d'ombra in modo da garantire una maggiore protezione dall'irraggiamento solare.

6) Accessori

E' auspicabile l'installazione all'interno di ogni box di beverino automatico. Dovrebbe essere garantita una illuminazione artificiale almeno ogni due box.

7) Ubicazione dei box

Gli impianti degli ambienti di scuderizzazione provvisoria dovrebbero essere in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per le strutture fisse.

f) Detenzione degli equidi in aree all'aperto

Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate. Le aree dovrebbero essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata

almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti. Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a mq 200 per equide. Una corretta gestione dell'area all'aperto dovrebbe prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi. Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose. I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno.

g) **Recinzioni**

Le recinzioni dovrebbero essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali. Fili spinati o reti per ovini non dovrebbero essere usati nelle aree che ospitano equidi e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile. Le staccionate dovrebbero essere realizzate con un'altezza minima di m. 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a m. 0,5 dal suolo. Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionate e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata. La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata. Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli. I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.

h) **Equidi legati**

La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore. In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

1.2. Allevamento, addestramento e lavoro

Nell'ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell'animale.

E' altresì compito del detentore:

a. verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni;

b. verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l'addestramento degli equidi siano tali da non provocare danni agli animali.

La doma e l'addestramento dell'equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'equino. Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono particolarmente sensibili agli stimoli positivi. Sono da evitare metodi, prassi o azioni, anche apparentemente neutri, che possono mettere in una condizione di sofferenza l'equide.

a) **Allevamento**

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali. Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

b) **Aree di lavoro e di gara**

1) Requisiti essenziali dei campi, delle piste e delle aree di lavoro

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee. I fondi devono:

- a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
- b. essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
- c. avere un drenaggio efficace
- d. essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
- e. essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti.

2) Requisiti essenziali delle aree per il lavoro del cavallo alla corda

L'area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda dovrebbe avere un diametro minimo di mt 15 ed un fondo regolare come descritto nel precedente paragrafo.

3) Requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara

Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell'ambito dei regolamenti e normative degli enti tecnico-sportivi di riferimento, ossia l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per le attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per le attività equestri.

c) Manifestazioni con equidi che si svolgono al di fuori degli impianti e di percorsi ufficialmente autorizzati

I requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed equidi nell'ambito di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei sono indicati nell'ordinanza 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in vigore dal 7 settembre 2009.

d) Bardatura e finimenti

La bardatura e i finimenti dovrebbero essere adatti allo scopo, ovvero commisurati ai bisogni e al tipo di lavoro dell'equide nonché alla competenza del cavaliere. Devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia. E' vietato l'uso di bardature e finimenti tale da causare lesioni o sofferenze all'animale. Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario. Gli equidi andrebbero sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.

1.3. Documenti d'identità degli equidi

Il Regolamento (CE) n. 504/2008, in applicazione dal 1° luglio 2009, definisce le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d'identità. Il documento d'identità deve accompagnare l'equide in tutti i suoi spostamenti.

1.4. Trasporto degli equidi

Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

1.5. Eutanasia

L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi.

1.6. Formazione

Va promossa la formazione del personale che, a vario titolo, svolge attività lavorativa con gli equidi. Si ritiene opportuno un attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi. Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle diverse attività con gli equidi sono tenuti a porre in essere e diffondere condotte etiche, responsabili e rispettose degli equidi. Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve provvedere tempestivamente a darne tempestiva segnalazione alle autorità competenti.